

Riproduzioni

Dal giorno 29 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n. 124, che all'art. 1, comma 171, lettera a), e lettera 6), nn. 1) e 2), ha modificato l'art. 108, commi 3 e 3-bis, del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), e cioè le procedure di fotoreproduzione come segue e come illustrato anche dalla [circ. n. 33/2017](#) [1] della Direzione Generale Archivi:

- **comma 3:** « Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate **senza scopo di lucro**. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione».

- **comma 3 bis:** « Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi **dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto del diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi.**

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, **in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte per fini di lucro.**».

Le fotoreproduzioni con mezzi propri saranno pertanto libere, nei limiti posti dalla legge, direttamente al proprio tavolo in Sala di studio per i documenti in consultazione.

Gli operatori dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia vigileranno affinché non vi siano modalità improprie della riproduzione che possano rischiare di danneggiare i documenti.

- La riproduzione integrale di serie archivistiche è tuttora soggetta ad autorizzazione.
- L'utente è tenuto a depositare copia digitale delle riproduzioni all'Istituto.
- Si intendono confermati i tariffati applicati ai riversamenti digitali e alle richieste di riproduzione **da remoto**, a quelle di riproduzione **per scopi editoriali** o alle richieste di riproduzione **per motivi di studio effettuate in sede da chi non intenda avvalersi di mezzo proprio**. In questi casi dovrà essere compilata preventiva richiesta usando l'apposito [modulo](#) [2].

L'esecuzione delle fotografie e il riversamento digitale a pagamento avverranno secondo il seguente tariffario:

- **Fotografie:** € 3.00 per ogni singola unità di conservazione (ai sensi della Circ. n. 21 del 17 giugno 2005 della Direzione generale per gli Archivi), da versare tramite
 - Bollettino postale su Conto corrente postale n. 3434, o bonifico bancario IBAN IT93M076011280000000003434, intestati a: *Tesoreria provinciale dello Stato – sezione di Reggio Emilia*, con causale: *diritti di riproduzione dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia, capo 29° cap. 2584 art. 3.*
- **Riversamento digitale:** Il costo è determinato dalle dimensioni della singola immagine (ai sensi della Circ. n. 21 del 17 giugno 2005 della Direzione generale per gli Archivi):

- fino a 2 Mb: € 3
- da 2 a 6 Mb: € 9;
- oltre 6 Mb: € 12.

Anche in questo caso, l'importo dovrà essere versato con le stesse modalità previste per le fotografie. Qualora le immagini riversate su CD/DVD vengano spedite al richiedente, il pagamento potrà essere effettuato tramite:

dall'ITALIA:

- Bollettino postale su Conto corrente postale n. 3434, o bonifico bancario IBAN IT93M076011280000000003434, intestati a: *Tesoreria provinciale dello Stato – sezione di Reggio Emilia*, causali: €___ diritti di riproduzione dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia, capo 29° cap. 2584 art. 3; €___ rimborso spese postali e di cancelleria Archivio di Reggio Emilia, capo 29° cap. 3680 art. 3

da ALTRI PAESI:

- Bollettino postale su Conto corrente postale n. 3434, o bonifico bancario IBAN IT93M076011280000000003434 BIC/SWIFT BPPIITRXXX, intestati a: *Tesoreria provinciale dello Stato – sezione di Reggio Emilia*, causali: €___ diritti di riproduzione dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia, capo 29° cap. 2584 art. 3; €___ rimborso spese postali e di cancelleria Archivio di Reggio Emilia, capo 29° cap. 3680 art. 3

Non verranno accettati pagamenti con causale incompleta o assente.

- Ricerche per fini amministrativi
E' possibile ottenere certificazioni o copie conformi con valore legale dei documenti. Qualora la certificazione o le copie debbano essere rilasciate in bollo per fini amministrativi, anche la domanda dovrà essere presentata in bollo.

Collegamenti

- [1] <http://archivodistatoreggioemilia.beniculturali.it/getFile.php?id=3189>
- [2] <http://archivodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/120/riciesta-di-riproduzione>